

JOAQUÍN LLOBELL

I PATRONI STABILI E I DIRITTI-DOVERI DEGLI AVVOCATI (*)

1. I patroni stabili previsti dal CIC, can. 1490 e dal CCEO, can. 1148: *a*) La «ratio legis» dell'istituto; *b*) Talune difficoltà teoriche e pratiche. — 2. I diritti e gli obblighi dei patroni: *a*) Il diritto-dovere al giusto compenso; *b*) L'obbligo del gratuito patrocinio e di svolgere l'assistenza tecnica «diligenter et bona fides»; *c*) Il diritto alla tempestiva conoscenza degli atti e all'intervento in ogni momento del processo; *d*) Il diritto-dovere d'impugnare i provvedimenti lesivi l'interesse della parte; *e*) Il diritto-dovere al segreto d'ufficio. 3. Sulla cessazione della posizione di patrono e sulle misure disciplinari.

1. *I patroni stabili previsti dal CIC, can. 1490 e dal CCEO, can. 1148.*

Tra i nuovi istituti processuali stabiliti dai codici, quello del patrono «stabile» (o «pubblico») ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare nei Paesi in cui gli avvocati di fiducia hanno una tradizione secolare e sono tuttora numerosi e ben organizzati⁽¹⁾. Tuttavia,

(*) Vide la nota (*) del nostro *Le parti, la capacità processuale e i patroni nell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 12 (2000), p. 69. A detto studio, senza citarlo espressamente, ci riferiremo nel presente.

⁽¹⁾ Cfr. J.L. ACEBAL LUJÁN, *Abogados, procuradores y patronos ante los tribunales eclesiásticos españoles*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 10, Salamanca, 1992, pp. 570-576; A. BLASI, *La difesa tecnica nel nuovo diritto processuale canonico*, in *Archivio Giuridico «Filippo Serafini»*, 205 (1985), pp. 537-545; S. GHERRO, *Il diritto alla difesa nei processi matrimoniali canonici*, in *Il diritto alla difesa nell'ordinamento canonico*, Città del Vaticano, 1988, pp. 13-16; C. GULLO, *Il diritto di difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale*, in *ibidem*, pp. 36-38; ID., *Diritto di difesa o difesa del diritto? (Analisi critica della legislazione e della giurisprudenza canoniche sul diritto di difesa)*, in *Il diritto di famiglia*, (1977), pp. 296-300; ID., *Comentario al can. 1490*, in A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona, 1996, vol. 4,

i patroni stabili possono essere di grande utilità pratica nelle cause di nullità del matrimonio nei Paesi in cui, per motivi diversi, non esistono patroni di fiducia, quantunque impieghino il sistema giudiziale *soltanto* sui patroni stabili possa comportare una non indifferente distorsione del processo canonico.

Dette reazioni contrastanti (accentuate in Italia in seguito alla promulgazione delle Norme della Conferenza Episcopale Italiana del 1997) ⁽²⁾ manifestano, oltre la legittima difesa dei propri interessi da parte degli avvocati di fiducia, l'importanza pratica che l'ordinamento ecclesiale attribuisce ai patroni nelle cause di nullità del matrimonio. In questa sede faremo soltanto un riassunto critico di talune questioni specifiche poste alla dottrina dal nuovo istituto, giacché le indicazioni sui patroni fatte fin qui sono applicabili. D'altra parte, la nomina *ex officio* di un patrono in favore della parte che non ne abbia costituito uno « di fiducia », non dovrebbe essere rivolta necessariamente ai patroni pubblici, così come le parti possono scegliere il loro patrono tra quelli « stabili » piuttosto che tra quelli del normale albo dei patroni presso il rispettivo tribunale.

a) *La « ratio legis » dell'istituto.*

La prima questione riguarda la *ratio legis* dell'istituto, che non può intaccare l'essenza del patrocinio forense, cioè il rapporto tra la figura dell'avvocato (e del procuratore) e il diritto alla difesa delle parti. La legge, come abbiamo visto, ammette la « *capacitas postu-*

pp. 1065-1066; G. LAGOMARSINO, *Avvocatura dei poveri, gratuito patrocinio e patrono stabile negli ordinamenti statale e canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 111/1 (2000), pp. 1104-1132; P. MONETA, *L'avvocato nel processo matrimoniale*, in Z. GROCHOLEWSKI - V. CÁRCCEL ORTÍ (a cura di), « *Dilexit iustitiam* ». *Studia in honorem Aurelii Card. Sabatani*, Città del Vaticano, 1984, p. 330; J. OCHOA, *La figura del procurador y abogado público*, in « *Dilexit iustitiam* », pp. 249-284; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *La tutela del derecho al proceso en las causas de nulidad matrimonial*, in *Ius Ecclesiae*, 11 (1999), pp. 41-70.

⁽²⁾ Le Norme del 1998 (cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, 19 ottobre 1998, art. 5 § 1, 2°, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 9/1998, pp. 303-312 e in NOTIZIARIO DELL'UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, in *Quaderni della Segreteria Generale CEI*, 4 (1999), pp. 70-80) erano state promulgate in una prima versione il 18 marzo 1997, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2/1997, pp. 53-62. Cfr. il commento di V. ANDRIANO, « *Adnotationes* » alle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi (18 marzo 1997), in *Apollinaris*, 71 (1998), pp. 85-95.

landi immediata», vale a dire l'autodifesa; tuttavia resta diritto della singola parte (diritto da esercitare personalmente o tramite chi, a nome suo, ha la capacità processuale) scegliere un patrono, sempre che lo riterrà opportuno. Anche il giudice può — talvolta deve — nominare l'avvocato qualora la parte non lo abbia fatto (cfr. CIC, cann. 1481, 1482, 1490, 1723 § 2; CCEO, cann. 1139, 1140, 1148, 1474).

Anzi, nel processo canonico (come in qualsiasi altro) è molto conveniente (tranne quando la parte ha la preparazione tecnica sufficiente per l'autodifesa) la presenza dell'avvocato che, abitualmente, avrà anche la funzione di procuratore. Tale convenienza non scaturisce soltanto dal diritto di difesa delle parti, ma anche dalla « concezione istituzionale » del processo canonico (cioè dall'obbligo di tutti quanti vi intervengono di adoperarsi per l'accertamento della verità)⁽³⁾ e dalla necessità di garantire l'efficienza della (purtroppo, ma necessariamente) « costosa economia » processuale. Perciò il giudice deve essere molto generoso nel valutare la convenienza della presenza dell'avvocato quando la parte non lo abbia costituito e la medesima non possieda una specifica preparazione canonica (cfr. CIC, can. 1481 §§ 1 e 3; CCEO, can. 1139 §§ 1 e 3). Infatti, dalla considerazione della genesi legislativa che ebbe come risultato la presenza facoltativa del difensore nelle cause matrimoniali, può essere affermato che il motivo determinante di tale scelta fu la volontà di non imporre alle diocesi l'obbligo di provvedere all'organizzazione e alle spese suppletive dei patroni *ex officio*. Il legislatore non intendeva minimamente intralciare la possibilità della efficace difesa delle parti⁽⁴⁾, né, tanto meno, correre il rischio di compromettere l'indipendenza del tribunale. Invece, l'assenza dei patroni spinge il giudice — senza accorgersene e mosso dal suo spirito pastorale — a dover « aiutare » le parti che non sanno come comportarsi nel processo. Talvolta ciò può aiutare all'accertamento della verità, ma, poiché

⁽³⁾ Cfr. il nostro *Il patrocinio forense e la « concezione istituzionale » del processo canonico*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, ed. 2, Città del Vaticano, 1994, pp. 451-463; Z. GROCHOLEWSKI, *Iustitia ecclesiastica et veritas*, in *Periodica de re canonica*, 84 (1995), pp. 7-30.

⁽⁴⁾ Cfr. *Communicationes*, 16 (1984), p. 61; PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana* del 28 gennaio 1978, in *AAS*, 70 (1978), pp. 181-186; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana* del 4 febbraio 1980, in *AAS*, 72 (1980), pp. 172-178; ID., *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, in *AAS*, 81 (1989), pp. 922-927.

spesso nessuno dei coniugi si oppone alla richiesta della nullità del matrimonio, il giudice verrebbe a « immedesimarsi » con la posizione della parte attrice, compromettendo sia l'indipendenza giudiziale, sia il reale accertamento della verità.

D'altra parte, la esperienza mostra che vi sono molte diocesi (la Chiesa è universale) in cui non esistono avvocati presso i tribunali ecclesiastici, essendo quindi necessario promuovere una « politica organizzativa » per colmare questo vuoto di una figura essenziale nel processo giudiziale. A tale scopo è riscontrabile un pacifico consenso in dottrina sull'opportunità di favorire l'impegno di alcuni laici per svolgere tale mansione, anche per risparmiare al clero questo compito che può essere adempiuto ugualmente da un fedele laico — uomo o donna — competente. Detta politica di promozione è svolta dall'autorità giudiziaria (il vescovo e il vicario giudiziale) che, logicamente, cercherà di incentivare l'*ufficio* ⁽⁵⁾ di patrono con garanzie di stabilità e di giusta remunerazione, tentando contemporaneamente di affidarlo a laici ben preparati, sia giuridicamente che per la loro fedeltà all'impostazione cristiana del matrimonio.

Tutte queste esigenze hanno portato il legislatore universale a *consigliare* la nomina di alcuni patroni stabili presso ogni tribunale, in modo da assicurare che i patroni nominati su iniziativa della stessa autorità riescano a soddisfare sia la necessaria esistenza dei patroni presso il proprio tribunale che la fiducia dell'autorità sul loro retto operato. Si tratterebbe di un *consiglio* perché, sebbene dall'esegesi letterale della legge (cfr. CIC, can. 1490; CCEO, can. 1148) sia possibile concludere l'*obbligo* di costituire questi patroni ⁽⁶⁾, il « *quatenus fieri possit* » consentirebbe di essere interpretato come discrezionalità dell'autorità giudiziaria; ovvero, là dove i normali patroni di fiducia esistano ed operino soddisfacentemente — adempiendo sempre che sia necessario pure il dovere del gratuito patrocinio —, l'au-

⁽⁵⁾ Cfr. CIC, cann. 129, 145, 228 § 1, 274 § 1; CCEO, cann. 408 § 2, 936, 979; P. ERDŐ, *Il senso della capacità dei laici agli uffici nella Chiesa*, in *Fidelium iura*, 2 (1992), pp. 165-186.

⁽⁶⁾ « *Codex non solummodo proponit sed imponit "quatenus fieri possit" huiusmodi patronos publicos constituere in unoquoque tribunali (can. 1490). Haec dispositio legis proinde serio consideranda est in ordine ad perfectiorem reddendam administrationem iustitiae hodiernis in condicionibus vitae Ecclesiae* » (Z. GROCHOLEWSKI, *De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 48 (1992), pp. 58-59).

torità potrebbe ritenere superflua la nomina di patroni stabili, anche in considerazione delle difficoltà che tale figura può suscitare. Infatti, le nuove norme della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna — promulgate da Giovanni Paolo II e, quindi, con valore interpretativo delle disposizioni codiciali — affidano soltanto la *possibilità* di nominare patroni stabili alla discrezionalità del moderatore del tribunale⁽⁷⁾. Comunque, il legislatore particolare, nella sua funzione di precisare la legge universale (cfr. CIC, cann. 31-34), può stabilire che il consiglio divenga precetto, come è avvenuto in Italia⁽⁸⁾.

b) *Talune difficoltà teoriche e pratiche.*

Le difficoltà poste dall'istituto dei patroni stabili hanno diversa natura. La meno giuridica, ma importante, concerne le spese che il tribunale dovrà assumersi, anche se le parti che sceglieranno un patrono stabile dovranno pagare il suo servizio al tribunale, tranne che benefico del gratuito patrocinio. Comunque il patrono, che se è laico magari dovrà sostenere una famiglia con il suo lavoro, dovrebbe avere una adeguata garanzia sul frutto del suo mestiere⁽⁹⁾. Sull'argomento sarebbe possibile fare un lungo discorso sul volontariato, sul lavoro *part time*, ecc., riguardo al quale ora basta prendere atto (*vide infra* § 2, a).

Altre difficoltà hanno una portata pienamente giuridica e coinvolgono quella che è l'essenza del patrocinio, vale a dire il diritto di difesa. È stato rilevato in materia che tale diritto potrebbe subire un danno «per difetto e per eccesso. *Per difetto*, in quanto questa figura, facendo parte dell'organico del tribunale, non è sufficientemente libera nei confronti del giudice e, soprattutto del vicario giudiziale, e quindi non potrebbe tutelare adeguatamente la parte (ad es. impugnando i decreti del giudice). (...) *Per eccesso*, perché ci sarebbe una disparità di trattamento fra parte difesa dall'avvocato pubblico e dall'avvocato privato. Il primo, facendo parte dell'orga-

(7) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España*, promulgate dal m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 ottobre 1999, art. 43, in *AAS*, 92 (2000), pp. 5-17.

(8) Cfr. CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali*, 19 ottobre 1998, cit. in nota 2, art. 6.

(9) Cfr. JORGE DE OTADUY, *El derecho a la retribución de los laicos al servicio de la Iglesia*, in *Fidelium iura*, 2 (1992), pp. 187-206.

nico del tribunale, godrebbe della fiducia del giudice, che presumerebbe che la sua azione o resistenza sia fondata, rispondente alla verità dei fatti e non "extracta", mentre la stessa presunzione non l'avrebbe nei confronti della causa patrocinata dall'avvocato "privato" »⁽¹⁰⁾. Anche se queste critiche al nuovo istituto, come lo stesso autore fa notare opportunamente, costituiscono dei pregiudizi ingiusti sia nei confronti dei patroni pubblici che dei giudici, tali pericoli non sono mere elucubrazioni, secondo quanto è riscontrabile da autorevoli dichiarazioni⁽¹¹⁾, pericoli che potrebbero essere facilitati qualora l'avvocato — che dovrebbe essere « stabile » — dipendesse eccessivamente dal tribunale, ad es., dovendo essere confermato ogni anno. Per tentare di evitare il pericolo della non indipendenza sia dei patroni stabili sia del tribunale, la nomina dovrebbe essere, forse dopo un periodo di prova, per almeno cinque anni, la nomina dovrebbe corrispondere al moderatore del tribunale anziché al vicario giudiziale, la sede di lavoro dei patroni potrebbe essere distaccata da quella del tribunale, ecc.⁽¹²⁾.

D'altronde, se il titolare della capacità processuale vuole esercitare personalmente lo *ius postulandi*, il giudice deve rispettare la sua scelta, tranne che, mediante un provvedimento motivato, gli imponga l'assistenza di un patrono perché lo ritiene necessario per la sua difesa⁽¹³⁾. Logicamente, l'assenza volontaria e libera dei patroni non avrà alcuna incidenza sulla nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (cfr. CIC, can. 1620, 7°; CCEO, can. 1303 § 1, 7°), secondo l'interpretazione restrittiva, richiesta per le norme irri-

⁽¹⁰⁾ Cfr. C. GULLO, *Il diritto di difesa*, cit. in nota 1, pp. 36-37. Questa lucida analisi è diventata punto di riferimento nella dottrina che considera l'argomento (cfr., ad es., P.A. BONNET, *Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul processo canonico*, Torino, 1998, p. 180).

⁽¹¹⁾ « *Abusus quamplurimi, variis in locis exurgentes, ubi instructio causae de more fit ante litis contestationem, et quidem ab avvocato* » (*Communicationes*, 16 (1984), p. 64). « *Comprobatos et deploratos abusus, iuxta quos testes non interrogantur a iudice sed depositiones scriptas, ad avvocato redactas, iudici mittunt* » (*Communicationes*, 16 (1984), p. 66).

⁽¹²⁾ Cfr. CEI. COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Schema di « Regolamento » dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, 11 dicembre 1997, art. 9, in *Quaderni della Segreteria Generale CEI*, 4 (1999), pp. 95-106.

⁽¹³⁾ Cfr. S. GHERRO, *Il diritto alla difesa nei processi matrimoniali canonici*, cit. in nota 1, pp. 13-14.

tanti (CIC, can. 18; CCEO, can. 1500), sostenuta dalla giurisprudenza rotale e dalla dottrina⁽¹⁴⁾.

Ancora una volta la via per risolvere i conflitti dobbiamo trovarla nei principi processuali. Se si accetta che il ruolo del patrono è direttamente collegato alla difesa dell'interesse delle parti (private)⁽¹⁵⁾, pur confortato dalla « concezione istituzionale », parimenti si deve ammettere che il patrono stabile non può assumere compiti riservati al giudice o all'uditore — come abbiamo appena accennato, benché si possa eccepire che piuttosto che abusi dell'avvocato, siano del giudice o dell'uditore che istruisce la causa, situazione prevista e punita dalla legge (cfr. CIC, can. 1457; CCEO, can. 1115) —, né subire alcun condizionamento da parte dell'organo giudiziario. Infatti, in materia è stato sottolineato che « la figura professionale si caratterizza per l'assenza di ogni vincolo di subordinazione gerarchica, in quanto il patrono stabile non è un dipendente del tribunale »⁽¹⁶⁾. Questo discorso serve per sottolineare l'importanza di affermare la natura di parte (pubblica) del difensore del vincolo e del promotore di giustizia. Il patrono stabile e le parti pubbliche non dovrebbero essere inclusi nell'ambito degli ausiliari formali del giudice, come sono invece gli assessori e gli uditori (cfr. CIC, cann. 1424, 1425 § 4 e 1428; CCEO, can. 1089, 1090 § 2 e 1093), pena lo smarrimento del contraddittorio processuale e dell'indipendenza giudiziale, pur essendo tutti quanti membri della curia di giustizia, obbligati giuridicamente a cercare la verità. Alcune lamentevoli situazioni di ostruzionismo e di abusi non devono intaccare né i principi del processo né la dignità dell'intera categoria dei patroni⁽¹⁷⁾. Oltre che tramite

(14) Cfr. G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale « ob ius defensionis denegatum » nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano, 1991, pp. 228-238.

(15) « *Quod licet parti, licet patrono, nam in iure "patronus" comprehenditur sub nomine partis* » (*Communicationes*, 16 (1984), p. 65).

(16) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. PRESIDENZA, *Determinazioni circa i patroni stabili nei tribunali ecclesiastici regionali italiani*, 16 marzo 1998, n. 5, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1 (1998), pp. 26-27 e in *Notiziario dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici*, in *Quaderni della Segreteria Generale CEI*, 4 (1999), pp. 93-94.

(17) Cfr. M. FERRABOSCHI, *Gli avvocati e la Chiesa*, in S. GHERRO (a cura di), *Studi sul processo matrimoniale canonico*, Padova, 1991, pp. 67-69; E. FIORE, « *Legis plenitudo amor* ». *Conversazione a Palermo*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 117 (1992), pp. 303-307; C. GULLO, *Ostruzionismo processuale e diritto di difesa*, in K. LÜDICKE - H. MUSSINGHOFF - H. SCHWENDENWEIN (a cura di), « *Iustus Iudex* ». *Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schülern*, Essen, 1990, pp. 491-506.

l'approfondimento delle conseguenze dei principi costitutivi del processo canonico, la risposta giusta alle questioni che il patrocinio forense pone dovrebbe essere incentrata nella formazione di chi è patrono e di chi lo sarà nell'avvenire: formazione tecnica, teologica ed ascetica, poiché sono le persone, piuttosto che le strutture, che devono essere trasformate.

Per garantire l'uguaglianza delle parti dovrebbero esistere almeno due patroni stabili⁽¹⁸⁾. Comunque, dovrebbero essere le parti a chiedere l'intervento del patrono stabile, in particolare in un contesto sociale in cui gli avvocati di fiducia godono di consolidata tradizione e sono abbondanti⁽¹⁹⁾.

Contrariamente a quanto sostiene un settore dottrinale⁽²⁰⁾, i patroni stabili possono rinunciare all'incarico per gli stessi motivi validi per gli avvocati di fiducia⁽²¹⁾. Detta rinuncia potrebbe porre il problema di chi debba sostituire il patrono, in particolare qualora ne esistessero soltanto due presso il tribunale e il secondo fosse difensore della parte avversa.

Infine, si potrebbe domandare se i patroni stabili di un tribunale possono patrocinare dinanzi ad un altro tribunale, presso il quale siano abilitati come patroni di fiducia, non esistendo i patroni stabili presso quel tribunale. Non esisterebbe alcun problema, invece, se fossero stati costituiti patroni stabili anche dinanzi al tribunale di appello, come avviene con i patroni stabili del Tribunale di prima istanza presso il Vicariato di Roma, i quali patrocinano anche presso il Tribunale di appello del medesimo Vicariato. Anche se teoricamente non vi sarebbe alcuna difficoltà a detta possibilità, la questione appare eminentemente pratica e prudenziale. Di fatto, i patroni stabili dei tribunali regionali italiani non possono agire come avvocati di fiducia⁽²²⁾ e, sembra, che non siano ammessi a rappresen-

⁽¹⁸⁾ Cfr. CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali*, 19 ottobre 1998, cit. in nota 2, art. 6 § 1, 1°.

⁽¹⁹⁾ Cfr. CEI, *Schema di «Regolamento» dei Tribunali*, 11 dicembre 1997, cit. in nota 12, art. 14.

⁽²⁰⁾ Cfr. C. GULLO, *Comentario al can. 1490*, cit. in nota 1, p. 1066.

⁽²¹⁾ Cfr. CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali*, 19 ottobre 1998, cit. in nota 2, art. 6 § 4.

⁽²²⁾ Cfr. CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali*, 19 ottobre 1998, cit. in nota 2, art. 6 § 1, 4°. Comunque, i patroni stabili possono assistere le parti nella procedura di delibazione della sentenza presso la Segnatura Apostolica e il tribunale civile (cfr. CEI, *Schema di «Regolamento» dei Tribunali*, 11 dicembre 1997, cit. in

tare la parte assistita presso il Vicariato dinanzi alla Rota Romana, quantunque siano in possesso del diploma di avvocato rotale.

2. I diritti e gli obblighi dei patroni.

a) Il diritto-dovere al giusto compenso.

Bisogna offrire una cornice normativa e pratica che consenta la dedizione, a un compito così importante e difficile, da parte di professionisti capaci, senza farli arrivare al dilemma di dover scegliere tra l'esercitare il patrocinio forense canonico e l'accettare una situazione di disuguaglianza professionale al confronto con loro colleghi del foro civile, e questo dal punto di vista anche economico. Allo stesso tempo, sembra evidente che il disimpegno di questo lavoro da chi manifesti uno sfrenato desiderio di lucro, benché un tale atteggiamento sia diffuso tra alcuni avvocati civili, è incompatibile con questa attività ecclesiale⁽²³⁾. Quindi, per stabilire gli onorari dei patroni canonici si potrebbe prendere in considerazione gli onorari degli avvocati civili, sempre che l'utilizzo di tale parametro remunerativo non implichi uno *stridente e offensivo contrasto* all'interno della comunità ecclesiale⁽²⁴⁾.

La dottrina sociale della Chiesa ha tentato, benché indirettamente, di trovare una giusta soluzione a tale questione, la quale potrebbe causare non poche perplessità alla società ecclesiale. La scelta dell'ufficio di avvocato canonico implica l'accettazione dei presupposti cristiani, quanto meno per le materie che direttamente riguardano

nota 12, art. 9, 3°; CEI, *Determinazioni circa i patroni stabili*, 16 marzo 1998, n. 5, cit. in nota 16).

(23) Cfr. CIC, cann. 231, 1286, 1488 § 1, 1649 § 1, 2° e § 2; CCEO, cann. 409, 1030, 1146 § 1, 1335, 2°, 1336; SEGRETERIA DI STATO, *Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas «Iusti Iudicis»*, 23 luglio 1990, art. 20 § 1, in *AAS*, 82 (1990), pp. 1630-1634. Per un'impostazione della questione simile alla nostra, fondata sulla dottrina sociale della Chiesa, cfr. G. di MATTIA, *Dottrina sociale e diritto del lavoro nel codice di diritto canonico*, in «*Rerum novarum*». *L'uomo centro della società e via della Chiesa. Atti del Congresso internazionale interuniversitario. Roma, 6-9 maggio 1991*, Roma, 1992, pp. 327-347, in particolare pp. 334-338. Invece, in senso esplicitamente critico, cfr. J.L. ACEBAL LUJÁN, *Abogados, procuradores y patronos*, cit. in nota 1, pp. 585-586.

(24) «Alle condizioni di estremo disagio di moltissimi fa stridente, offensivo contrasto l'abbondanza e il lusso sfrenato di pochi privilegiati» (GIOVANNI XXIII, *Mater et magistra*, 15 maggio 1961, n. 74, in *AAS*, 53 (1961), pp. 401-464).

il disimpegno del suddetto lavoro⁽²⁵⁾; tra queste deve includersi la dottrina della Chiesa sugli indirizzi morali riguardanti la remunerazione del lavoro. Il magistero ecclesiale analizza la materia da una prospettiva che prende in considerazione fundamentalmente il rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro, piuttosto che gli onorari dei liberi professionisti. Comunque, offre validi spunti che consentono di trovare princìpi da applicare in materia. Da una parte riconosce la difficoltà d'indicare misure eccessivamente concrete. D'altra parte, dichiara l'insufficienza etica della mera legge dell'offerta e la domanda, senza trascurare però di compensare economicamente la responsabilità del lavoro, la qualificata preparazione richiesta, le legittime aspirazioni di benessere sociale, culturale, materiale, ecc. per la propria famiglia; talvolta, devono essere considerate anche le conseguenze patrimoniali che il concreto processo giudiziario può implicare per le parti e per la loro situazione patrimoniale e sociale⁽²⁶⁾. Come accade spesso, le difficoltà scaturiscono non tanto da un livello teoretico, quanto piuttosto da quello pratico, ovverosia quando l'autorità interviene sulla regolamentazione particolareggiata di tali questioni, nell'adempimento della legge (cfr. CIC, can. 1649 § 1, 2°; CCEO, can. 1335, 2°)⁽²⁷⁾.

(25) Vedi interessanti riflessioni, da una prospettiva diversa ma proficua, in C. DE DIEGO-LORA, *Jueces, abogados, procuradores, ante la ley civil de divorcio*, in *Ius Canonicum*, 23 (1983), pp. 753-778; P. GIANNITI, *Principi di deontologia forense*, Padova, 1992; R. GÓMEZ-PÉREZ, *Deontología Jurídica*, Pamplona, 1982, pp. 161-190; P. PALAZZINI, *Un problema di morale professionale: Avvocati cattolici e divorzio*, in *Studi Cattolici*, 119 (1971), pp. 90-92.

(26) Oltre i riferimenti magisteriali citati in *Il patrocinio forense*, cit. in nota 3, pp. 456-457, cfr. GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Laborem exercens*, 14 settembre 1981, in *AAS*, 73 (1981), pp. 577-647; ID., lett. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 30 dicembre 1987, in *AAS*, 80 (1988), pp. 513-586; ID., lett. enc. *Centesimus annus*, 1° maggio 1991, in *AAS*, 83 (1991), pp. 793-867.

(27) È illustrativa, ad esempio, la non sempre ponderata reazione motivata dalle *Litterae circulares* della Segnatura Apostolica, 14 ottobre 1972, sulla regolamentazione della materia per tutti i tribunali italiani (cfr. X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 4, Romae, 1974, n. 4088; P. MONETA, *L'avvocato nel processo matrimoniale*, cit. in nota 1, pp. 329-332, nota 14, dove si può trovare bibliografia sulle critiche fatte appena pubblicate le norme).

Sugli onorari degli avvocati la CEI ha dato recentemente diverse disposizioni. Cfr. CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali*, 19 ottobre 1998, cit. in nota 2, art. 5 §§ 3-5; *Determinazioni in attuazione delle Norme circa il regime amministrativo e i costi di patrocinio nei tribunali ecclesiastici regionali circa gli onorari*

Il rapporto fra il patrono e il suo assistito, pur fondato in accordi di natura fortemente privatistica, ha una palese connotazione pubblicistica, data la connessione delle cause canoniche con la «*salus animarum*» e con i beni soprannaturali di cui è depositaria la Chiesa⁽²⁸⁾. Per questo motivo, il codice del 1917 avvicinò la figura del procuratore a quella dell'avvocato, applicando al procuratore divieti che nella legislazione precedente si riferivano espressamente soltanto all'avvocato⁽²⁹⁾. In realtà, i vigenti divieti, collegati con l'ambito retributivo del patrono (cfr. CIC, cann. 1488 § 1, 1489; CCEO, cann. 1146 § 1, 1147), tendono a raggiungere quel distacco del patrono dall'esito della causa che gli consenta di intervenire *pro rei veritate* e, inoltre, non fanno che manifestare la natura prevalentemente spirituale dei beni portati dinanzi ai tribunali ecclesiastici. Perciò è vietato al patrono, risultando impossibile o ripugnante, che percepisca il guadagno proveniente dalla vittoria della causa («*emere litem*») o una percentuale dell'importo del bene discusso nel processo, che stabilisca uno «smoderato emolumento» o che accetti doni i quali possano indurre a tentare di vincere la causa con mezzi illegittimi o immorali, o a tradire la fiducia del cliente.

b) *L'obbligo del gratuito patrocinio e di svolgere l'assistenza tecnica «diligenter et bona fides».*

Il patrono ha il dovere del gratuito patrocinio⁽³⁰⁾ e di svolgere il suo compito *diligenter et bona fides*⁽³¹⁾. Entrambi i doveri proven-

degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità del matrimonio, 19-22 gennaio 1998, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1 (1998), pp. 31-32 e in *Notiziario dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici*, in *Quaderni della Segreteria Generale CEI*, 4 (1999), pp. 81-94.

(28) Cfr. il nostro *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, 1997, pp. 47-84.

(29) Cfr. F. ROBERTI, *De processibus*, vol. 1, ed. 2, Romae, 1941, p. 591, nota 1.

(30) Cfr. CIC, cann. 1464 e 1649 § 1, 3°; CCEO, cann. 1123 e 1335, 3°; SEGRETARIA DI STATO, *Ordinatio*, 23 luglio 1990, cit. in nota 23, art. 20 § 2; CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali*; 19 ottobre 1998, cit. in nota 2, art. 5 § 6; A.M. ARENA, *Il gratuito patrocinio e l'assistenza giudiziaria nel diritto canonico e nelle più importanti legislazioni moderne*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 19 (1963), pp. 232-258; A. JULLIEN, *Juges et avocats des tribunaux de l'Église*, Rome, 1970, pp. 300-309.

(31) F. ROBERTI, *De processibus*, cit. in nota 29, p. 590. Lo *Schema di «Regolamento» dei Tribunali*, 11 dicembre 1997, della CEI, cit. in nota 12, art. 9, 1°, prevede il giuramento *de munere fideliter adimplendo*.

gono dalla natura delle cose. Infatti, se il raggiungimento del diritto di difesa e dell'uguaglianza formale fra le parti sta a fondamento della ragion d'essere del patrocinio, le persone meno abbienti devono poter usufruire dell'assistenza del patrono, quantunque non possano pagarla. Allo stesso modo in cui tali persone non sono tenute alle tasse giudiziarie, o lo sono in modo ridotto (cfr. CIC, can. 1649 § 1, 3°; CCEO, can. 1335, 3°), in applicazione del diritto fondamentale al processo (cfr. CIC, can. 221; CCEO, can. 24), hanno anche il diritto all'esercizio dello «*ius postulandi* mediato». I criteri per l'attuazione del gratuito patrocinio devono essere determinati dal regolamento del tribunale o dalla legislazione particolare⁽³²⁾. Il disimpegno negligente dell'ufficio può dar origine all'azione di risarcimento dei danni, ma non potrà implicare alcun motivo per chiedere la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa. Infatti, la negligenza della parte o del suo patrono non può coinvolgere l'altra parte, inficiando la validità della sentenza⁽³³⁾.

c) *Il diritto alla tempestiva conoscenza degli atti e all'intervento in ogni momento del processo.*

Il contraddittorio processuale, fra la parte attrice e la parte convenuta, non riguarda soltanto taluni momenti della causa. La dialettica processuale è presupposto dell'intera vicenda giudiziale. L'attivo intervento delle parti consente al giudice (quantunque abbia la possibilità di intervenire *ex officio*: cfr. CIC, can. 1452; CCEO, can. 1110) di rimanere indipendente al dibattito, indipendenza che è condizione del giusto processo. Tale intervento richiede un notevole impegno di tempo e l'adeguata preparazione tecnica. Per questo motivo, l'esperienza giuridica universale (nel tempo e nello spazio) ha riconosciuto la necessità dei patroni. Corrisponde al titolare della capacità *postulandi* sia prendere l'iniziativa per produrre «prove di qualunque genere, utili per la definizione della causa e lecite» a favore della sua posizione (CIC, can. 1527; CCEO, can. 1208), sia conoscere le prove addotte dalla controparte, per potervi difendersi. Perciò appare errato manifestare alla controparte le prove soltanto al momento finale dell'istruttoria, in occasione del decreto di pubbli-

⁽³²⁾ Cfr. CIC, can. 1649 § 1; CCEO, can. 1335; CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali*, 19 ottobre 1998, cit. in nota 2, art. 5 § 6.

⁽³³⁾ Cfr. C. GULLO, *Il diritto di difesa nelle varie fasi*, cit. in nota 1, pp. 37-38.

cazione degli atti (cfr. CIC, can. 1598; CCEO, can. 1281). Una tale prassi (diffusa in non pochi tribunali) potrebbe implicare la violazione pratica del diritto di difesa o (qualora la controparte abbia la possibilità ed intenda difendersi) un notevole attentato alla celerità dovuta del processo (cfr. CIC, can. 1453; CCEO, can. 1111), giacché sarà necessario riaprire il periodo istruttorio e, poi, emettere un nuovo decreto di pubblicazione degli atti (cfr. CIC, can. 1600; CCEO, can. 1283).

Sul diritto dei patroni alla conoscenza degli atti processuali e al relativo intervento ai medesimi, le norme sul processo di nullità del matrimonio esplicitano alcune questioni. Dette esplicitazioni sono applicabili al processo contenzioso ordinario sempre che, essendo implicitamente riconducibili alle norme generali, favoriscano l'attuazione del diritto di difesa delle parti. Qualora stabiliscano, invece, una limitazione alle norme generali sulle prove, dovranno essere interpretate in senso ristretto, cioè saranno applicabili soltanto per la fattispecie matrimoniale.

Quest'ampia impostazione sulla possibilità di « permanente » intervento del titolare della capacità *postulandi*, di entrambe le parti, in ogni atto e momento del processo, è, invero, stabilita dalla legge:

— I patroni possono proporre al giudice le domande che vogliono fare in occasione della dichiarazione di entrambe le parti (cfr. CIC, can. 1533; CCEO, can. 1214) e partecipare alla loro dichiarazione. Ciò non sarebbe possibile per la parte e per il titolare della capacità processuale immediata (cfr. CIC, can. 1678; CCEO, can. 1364), tranne il caso in cui la causa fosse trattata con il processo contenzioso orale (cfr. CIC, can. 1663 § 2; CCEO, can. 1349 § 2).

— Le parti (i titolari della capacità processuale immediata) e i loro patroni possono proporre domande ai testi, siano questi presentati dalla stessa parte, o dalla controparte, o *ex officio* dal giudice. Tuttavia, le parti non possono, normalmente, assistere alla deposizione dei testi né a quella dei periti. Invece, i patroni si possono presenziare agli interrogatori, tranne che, eccezionalmente, il giudice disponga di procedere in segreto. Comunque, tranne che la legge particolare preveda diversamente, la diretta formulazione delle domande, fra quelle proposte dalle parti private e pubbliche, è riservata al giudice o all'istruttore, i quali possono chiedere inoltre, *ex officio*, ciò che riterranno opportuno (cfr. CIC, cann. 1452, 1559, 1561, 1678; CCEO, cann. 1110, 1240, 1242, 1364).

Si potrebbe ritenere che, quando non sia stato nominato l'avvocato, detto diritto del patrono sia trasferibile al titolare della capacità *postulandi* immediata, per tutelare il diritto di difesa della parte. Invece non sarebbe così (quantunque il giudice abbia la possibilità di ammettere le parti, *stricto sensu*, agli interrogatori) perché il titolare della capacità processuale è sempre libero di nominare un patrono a tutela dei propri diritti. Quindi, trattandosi della libera rinuncia di un diritto (quello della nomina dell'avvocato), non sarebbe possibile esigere di presenziare personalmente alla deposizione dei testi, trovando applicazione il brocardo « *scienti et consentienti non fit iniura neque dolus* » (VI^o *Regula iuris* 27).

— I patroni possono esaminare gli atti giudiziali prima della loro pubblicazione: i verbali della deposizione delle parti, dei testi e dei periti, i documenti prodotti dalle parti o acquisiti dal giudice *ex officio*, ecc. (cfr. CIC, can. 1678; CCEO, can. 1364).

— Il giudice può stabilire che qualche atto, dalla cui pubblicazione possa scaturire qualche « gravissimo » pericolo in una causa sul bene pubblico, non sia fatto conoscere a nessuno (cfr. CIC, can. 1598 § 1; CCEO, can. 1281)⁽³⁴⁾. Tuttavia, tale segretezza non può

⁽³⁴⁾ La letteratura in materia è molto ampia, cfr., ad es., P. BIANCHI, *Commento a un canone. La pubblicazione degli atti di causa: can. 1598*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12 (1999), pp. 70-94; F. DANEELS, *De iure defensionis. Brevi commentarius ad allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 1989 ad Rotam Romanam*, in *Periodica de re canonica*, 79 (1990), pp. 243-266; ID., *De tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad administrationem iustitiae in Ecclesia*, in *Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, «Ius in vita et in missione Ecclesiae»*. *Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici, in Civitate Vaticana celebrati diebus 19-24 aprilis 1993*, Città del Vaticano, 1994, pp. 189-192; A. FARRET, *Publication des actes et publication de la sentence dans les causes de nullité de mariage*, in *Studia Canonica*, 25 (1991), pp. 115-138; S. GHERRO, *Sul processo matrimoniale canonico: «pubblicazione degli atti» e dibattito*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1 (1994), pp. 486-500; C. GULLO, *Diritto di difesa: un diritto inesistente!*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2 (1980), pp. 236-241; M.P. HILBERT, *De publicatione actorum*, in *Periodica de re canonica*, 81 (1992), pp. 521-553; V. MARANO, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sull'applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998/1, pp. 305-320; A. MENDONÇA, *The Right of the Parties to Inspect the Acts and Its Relation to the Validity of a Definitive Sentence in a Marriage Nullity Process*, in *Studia Canonica*, 33 (1999), pp. 293-347; M.R. MOODIE, *Fundamental Rights and Access to the Acts of a Case*, in *Studia Canonica*, 28 (1994), pp. 123-154; F. MORLOT, *Le droit de défense, en particulier dans la publication des actes*, in *Studia Canonica*, 30 (1996), pp. 133-162; C. SALINAS ARANEDA, *Notificación del decreto de publicación de las actas*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 57 (2000), pp. 239-247; D.A. SMILA-

intaccare il diritto di difesa, tranne che nelle cause penali di sollecitazione *ad turpia* in confessione⁽³⁵⁾. È stato sostenuto che il diritto di difesa potrebbe essere rispettato mantenendo la segretezza nei confronti della parte e svelando l'atto in questione al suo avvocato, il quale dovrebbe giurare di non informare il suo assistito (cfr. CIC, can. 1455 § 3; CCEO, can. 1113 § 3). Una tale soluzione non appare convincente perché il diritto di difesa appartiene alla parte, non al suo patrono. Nascondere alla parte una prova importante per la sentenza (la cui motivazione non potrà parlarne) implicherebbe una violazione del diritto di difesa che comporterebbe la nullità insanabile della sentenza (cfr. CIC, can. 1620, 7°; CCEO, can. 1303 § 1, 7°), quantunque sussista il problema di come provare tale violazione (la prova sarebbe agli atti della causa, ma non sarebbe utilizzabile)⁽³⁶⁾. Questa nostra interpretazione troverebbe ulteriore conforto nella norma che vieta alle parti e ai loro patroni di dare al giudice informazioni riguardanti la causa che non siano incorporate agli atti (cfr. CIC, can. 1604 § 1; CCEO, can. 1287 § 1). Questo disposto ha una valenza sostanziale, non formalistica. Cioè, non serve che una informazione sia agli atti se non può essere conosciuta dai legittimi interessati: quelli che potrebbero confutarla e coloro che subiranno le conseguenze di una sentenza fondata su tale atto sconosciuto.

— Nel processo penale, in cui è necessaria *ad validitatem* la presenza dell'avvocato, l'accusato, direttamente o per mezzo del suo patrono, ha il diritto di parlare per ultimo nella discussione della causa previa alla sentenza (cfr. CIC, can. 1725; CCEO, can. 1478).

NIC, *The Publication of the Acts: Canon 1598 § 1*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Proceedings of the 57th Annual Convention (October 1995. Montréal, Québec)*, Washington, 1995, pp. 377-386; A. STANKIEWICZ, *De nullitate sententiae ob vitium substantiale in actorum publicatione deque propositione querelae nullitatis incidenter in gradu appellationis*, in *Periodica de re canonica*, 84 (1995), pp. 553-570; L.G. WRENN, *Right of Defense for Respondent*, in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1992*, Washington, 1992, pp. 134-138.

⁽³⁵⁾ Cfr. J. LLOBELL, *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Quaderni della Mendola*, vol. 5: *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano, 1997, pp. 250-254.

⁽³⁶⁾ Gli ordinamenti civili prevedono la segretezza di alcune prove testimoniali e periziali nel processo penale (cfr., ad es., la *Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales*, Spagna, 23 dicembre 1994). Comunque, gli ordinamenti civili concedono all'accusato importanti garanzie a tutela del suo diritto di difesa, fra cui quella della decisione *ad casum* della segretezza, con un provvedimento giudiziale e con la possibilità d'impugnarlo.

— Infine, i patroni hanno diritto a conoscere l'atto conclusivo del processo: la sentenza definitiva, correlata dalla necessaria motivazione (cfr. CIC, cann. 1615, 1622, 2°; CCEO, cann. 1298, 1304 § 1, 2°). Soltanto in questo modo, potranno valutare l'opportunità di appellarvi o di interporre altro mezzo di impugnazione. Quantunque possa apparire incredibile, vi sono stati tribunali i quali — dopo la promulgazione del CIC 1983 — si limitavano a pubblicare il dispositivo della sentenza, omettendo la dovuta motivazione (cfr. CIC, cann. 1611, 3°, 1612 § 3, 1622, 2°; CCEO, cann. 1294, 3°, 1295 § 3, 1304 § 1, 2°) ⁽³⁷⁾.

d) *Il diritto-dovere d'impugnare i provvedimenti lesivi l'interesse della parte.*

Lo scopo dei patroni è quello di aiutare la parte e il titolare della capacità processuale all'esercizio del diritto di difesa ed a far vincere la propria posizione con mezzi legittimi. Quindi, qualora il provvedimento giudiziale (in particolare la sentenza definitiva) rechi un grave danno alla parte perché respinge qualcuna delle sue richieste, il procuratore *ad lites* (qui è d'obbligo la distinzione con l'avvocato, tranne che entrambe le mansioni siano ricoperte dalla stessa persona) deve poter presentare l'opportuna impugnazione.

Ciò è particolarmente importante nel caso dell'*appello* perché il termine per interporlo, dinanzi al medesimo tribunale che ha emesso la sentenza di prima istanza (tribunale *a quo*), è di quindici giorni utili ed ha natura perentoria (cfr. CIC, can. 1630 § 1; CCEO, can. 1311 § 1). La mancata interposizione dell'*appello* implicherebbe, di fatto, la rinuncia alla seconda istanza e persino all'azione (al bene oggetto del processo), cosa che è vietata dalla legge, senza un mandato speciale in favore del procuratore *ad lites* (cfr. CIC, can. 1485; CCEO, can. 1143). Perciò è riconosciuto al procuratore il diritto di appello, tranne che la parte manifesti la sua volontà di rinunciare (cfr. CIC, can. 1486 § 2; CCEO, can. 1144 § 2).

Diversa è la situazione per quanto riguarda la *prosecuzione dell'appello* dinanzi al tribunale di seconda istanza (tribunale *ad quem*) (cfr. CIC, can. 1633; CCEO, can. 1314). Infatti, da una parte, è maggiore il relativo termine e, quindi, il procuratore avrà avuto la possi-

⁽³⁷⁾ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 7a, cit. in nota 4.

bilità di consultarsi con il titolare della capacità processuale. Dall'altra, il procuratore dinanzi al tribunale di prima istanza potrebbe non essere abilitato presso il tribunale di secondo grado. Perciò, presupposto che il procuratore *ad lites* sia abilitato anche dinanzi al tribunale di seconda istanza, la dottrina ha discusso sul momento di scadenza del mandato di procura, relativamente al problema della prosecuzione dell'appello, senza che ci sia stato un mandato speciale (cfr. CIC, cann. 1486 § 2 e 1633; CCEO, cann. 1144 § 2 e 1314). La legge offre una equa soluzione interlocutoria, prevedendo il mandato provvisorio (cfr. CIC, can. 1484 § 2; CCEO, can. 1142 § 2). In questo modo trova spazio sia il ruolo del procuratore, di natura meramente rappresentativa e interamente dipendente della volontà del titolare della capacità processuale, sia la tutela degli interessi della parte, che diventerebbero pericolanti se il procuratore non potesse proseguire l'appello senza il nuovo atto di volontà del mandante. Comunque, la natura del termine previsto per la prosecuzione dell'appello (CIC, can. 1633; CCEO, can. 1314), non riconducibile esclusivamente ai cosiddetti termini *fatalia legis* (cfr. CIC, can. 1465 § 1; CCEO, can. 1124 § 1), apre altre alternative in considerazione della elasticità prevista per i termini giudiziari (cfr. CIC, can. 1465 § 2; CCEO, can. 1124 § 2)⁽³⁸⁾ e della natura non perentoria, *stricto sensu*, dei termini nelle cause sullo stato delle persone⁽³⁹⁾. Comunque, la dottrina nega che il procuratore *ad lites* abbia il diritto-dovere a proseguire l'appello, senza un nuovo mandato⁽⁴⁰⁾.

Considerata la natura d'impugnazione ordinaria della *querela di nullità* e poiché il tribunale competente è lo stesso che ha emesso la

⁽³⁸⁾ Le *Normae speciales* della Segnatura Apostolica (*Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, 25 marzo 1968, artt. 19 § 2 e 114, in *Enchiridion Vaticanum*, Bologna, 1984, vol. 8, pp. 522-587) prevedono diverse possibilità per sanare i vizi del mandato di procura. Dopo il codice del 1983, per la prosecuzione dell'appello, la dottrina ritiene necessario il mandato speciale o un nuovo mandato (cfr. C. DE DIEGO-LORA, *Sub can. 1486*, in ISTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA (a cura di), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe y anotada*, ed. 4, Pamplona, 1987; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo Derecho Procesal Canónico*, ed. 2, Salamanca, 1992, p. 51).

⁽³⁹⁾ Cfr. SEGNAVURA APOSTOLICA, *Declaratio de foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam*, 3 giugno 1989, in AAS, 81 (1989), pp. 988-990.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. C. GULLO, *Comentario al can. 1486*, in *Comentario exegetico*, cit. in nota 1, vol. 4, p. 1057.

sentenza (cfr. CIC, can. 1624; CCEO, can. 1305), presso il quale il procuratore *ad lites* non può non essere abilitato, e che la querela può essere interposta assieme all'appello (cfr. CIC, can. 1625; CCEO, can. 1306), sarebbe deducibile che il procuratore può interporla, senza necessità di un nuovo mandato. Diversa è, invece, la situazione degli altri due mezzi d'impugnazione: la *restitutio in integrum* (cfr. CIC, can. 1645-1648; CCEO, cann. 1326-1329) e la *nova causae propositio* (cfr. CIC, can. 1644; CCEO, can. 1325). Trattandosi di mezzi «straordinari», i quali, in entrambi i casi, presuppongono l'eseguità della sentenza impugnata (il cosiddetto giudicato formale)⁽⁴¹⁾ e richiedono qualificati motivi, si dovrebbe affermare che l'iniziale mandato di procura non li comprende, tranne che ciò sia indicato esplicitamente.

e) *Il diritto-dovere al segreto d'ufficio.*

Il rapporto fra la parte e il suo patrono è imperniato sulla fiducia e riguarda materie molto intime e gravi (la validità del proprio matrimonio, la colpevolezza in un delitto, ecc.). Perciò tutti gli ordinamenti proteggono la riservatezza dei patroni in quelle materie conosciute nell'adempimento della propria funzione. L'ordinamento canonico esime i patroni, i quali siano chiamati a testimoniare in una causa in cui non agiscano come patroni, dall'obbligo di rispondere alle domande che possano intaccare il segreto professionale (cfr. CIC, can. 1548 § 2; CCEO, can. 1229 § 2). E considera i patroni «incapaci» a deporre nelle cause in cui intervengono in quanto tali (cfr. CIC, can. 1550 § 2; CCEO, can. 1231 § 2).

Addirittura, è prevista la possibilità di imporre ai patroni il giuramento «*de secreto servando*» nei confronti dei loro clienti (cfr. CIC, can. 1455 § 3; CCEO, can. 1113 § 3). Tale segretezza, motivata per proteggere la buona fama di terzi o per evitare scandali o altre situazioni sconvenienti, non potrà comunque, come accennato a proposito della segretezza nella pubblicazione degli atti, intaccare il diritto di difesa delle parti, essendo risaputo che le tematiche dei processi sono abitualmente poco edificanti e spiacevoli: maggiore scandalo e danno

⁽⁴¹⁾ Sui concetti di giudicato formale e materiale, cfr. J. LLOBELL, *Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone*, in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993), pp. 283-313; Id., *Verità e giudicato. Sulla riformulazione del concetto di appello canonico*, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano, 1997, pp. 19-58.

sarebbe condannare un innocente, o emettere una sentenza sulla validità del matrimonio non veritiera, per aver nascosto una prova con la finalità di non scandalizzare la parte o per evitare un danno ai terzi.

3. *Sulla cessazione della posizione di patrono e sulle misure disciplinari.*

Tra il patrono e la parte c'è un rapporto contrattuale la cui regolamentazione viene suppletivamente rimandata dal codice alla legislazione civile (cfr. CIC, can. 1290; CCEO, can. 1034)⁽⁴²⁾. Secondo la normativa canonica, la *cessazione del mandato* potrà avvenire per i seguenti motivi: fine dell'istanza (cfr. CIC, can. 1517), rimozione giudiziaria *ex officio* o in seguito alla ricusazione dell'altra parte (cfr. CIC, can. 1487; CCEO, can. 1145), revocazione del mandato fatta dal mandante (cfr. CIC, can. 1486 § 1; CCEO, can. 1144 § 1), morte del mandante o del mandatario (cfr. CIC, cann. 1518 e 1519; CCEO, cann. 1199 e 1200), rinuncia del patrono⁽⁴³⁾. La rimozione giudiziaria non può essere decretata senza causa grave (cfr. CIC, can. 1487; CCEO, can. 1145), giustificata dal provvedimento di rimozione (cfr. CIC, can. 1617; CCEO, can. 1300).

Inoltre, i patroni possono essere *sospesi* dal loro ufficio (e quindi anche della causa in corso), qualora manchino agli obblighi nei confronti del tribunale (cfr. CIC, can. 1470 § 2; CCEO, can. 1129 § 2) o delle parti (cfr. CIC, cann. 1488 § 1, 1489; CCEO, cann. 1146 § 1, 1147). Nei casi più gravi, i patroni potranno essere *radiati* dall'albo degli avvocati o dei procuratori⁽⁴⁴⁾.

In materia disciplinare, vi è una norma che desta non poche perplessità: quella che punisce i patroni i quali sottraggono una causa al tribunale competente per introdurla dinanzi ad un tribunale incompetente che la giudicherà « più favorevolmente » (cfr. CIC, 1488 § 2; CCEO, can. 1146 § 2)⁽⁴⁵⁾. Questa norma, pur comprensibile nel suo lodevole intento di evitare gli abusi nelle cause di nullità del matri-

(42) Cfr. J. MIÑAMBRES, *La remisión de la ley canónica al derecho civil*, Roma, 1992, pp. 121-132.

(43) Cfr. CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali*, 19 ottobre 1998, cit. in nota 2, art. 6 § 4.

(44) Cfr. CIC, can. 1488; CCEO, can. 1446; ROTA ROMANA, *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 18 aprile 1994, art. 49 § 3, in *AAS*, 86 (1994), pp. 508-540.

(45) Cfr. P. MONETA, *L'avvocato nel processo matrimoniale*, cit. in nota 1,

monio, denunciati dall'autorità ecclesiastica⁽⁴⁶⁾, sembra inadeguata nella sua sistematica giacché più grave che la violazione delle norme sulla competenza (difficilmente imputabile ai soli patroni), appare la violazione della legge dell'indissolubilità del matrimonio da parte di quei tribunali che, decidendo le cause «*favorabilius*», secondo l'eufemistica (ma chiara) prescrizione codiciale, rischiano di introdurre nella Chiesa «il divorzio nascosto sotto un altro nome», come segnalò Giovanni Paolo II⁽⁴⁷⁾.

Per quanto riguarda l'autorità competente per imporre le sanzioni ai patroni, vi è stata qualche confusione. Infatti, talvolta, la norma del CIC, can. 1445 § 3, che affida alla Segnatura Apostolica «*in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere*» è stata interpretata come se il Supremo Tribunale della Chiesa fosse l'unico organo capace di imporre sanzioni agli avvocati della Chiesa latina. Cioè, mentre un giudice potrebbe essere rimosso dall'ufficio dal vescovo diocesano (cfr. cann. 192, 1342; CCEO, cann. 974 § 1, 1402) e giudicato dal tribunale diocesano competente per i delitti commessi nell'esercizio dell'ufficio (cfr. CIC, can. 1389; CCEO, can. 1464), un patrono potrebbe essere punito soltanto dalla Segnatura. Evidentemente, non è questo il disposto dalla legge. La Segnatura, in quanto organo predisposto per la vigilanza dei tribunali, può segnalare all'autorità competente locale gli abusi di cui il Supremo Tribunale sia venuto a conoscenza, ma, normalmente, corrisponderà al moderatore del tribunale locale, senza alcun intervento della Segnatura, imporre le sanzioni opportune⁽⁴⁸⁾. È in questo senso che bisogna interpretare l'art. 124 della cost. ap. *Pastor bonus*, il quale segnala la Segnatura come competente per prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori. Tale norma non sottopone alla Segnatura neanche gli avvocati della Rota Romana, di cui è

pp. 324-326; M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto processuale canonico*, Milano, 1995, pp. 59-60.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. *Communicationes*, 16 (1984), p. 61. Per alcuni esempi di tali abusi, cfr. *Documentos de la Signatura sobre causas matrimoniales españolas tratadas en el extranjero*, 21 marzo 1978, 22 aprile 1978, 19 dicembre 1979 e 8 gennaio 1980, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 36 (1980), pp. 71-80.

⁽⁴⁷⁾ «*Divortio, alio nomine tecto*» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, n. 6, cit. in nota 4).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. CEI, *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali*, 19 ottobre 1998, cit. in nota 2, art. 5 § 5; CEI, *Schema di «Regolamento» dei Tribunali*, 11 dicembre 1997, cit. in nota 12, art. 11.

moderatore il Decano; infatti, la disposizione delle *Normae speciales* della Segnatura che affida alla *sectio prima* (oggi sarebbe la terza) il ricorso contro i patroni che chiedono onorari spropositati ⁽⁴⁹⁾ non intacca la competenza della Rota Romana ⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. *Normae speciales*, 25 marzo 1968, artt. 17 § 2, 6°, 78-82, cit. in nota 38.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. *Normae Rotae* 1994, artt. 22 e 49, cit. in nota 44.

